

Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento

Progetto

(LEF)

(Eccezioni all'esecuzione in via di fallimento)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 122 della Costituzione federale¹,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 maggio 2002²,

visto il parere del Consiglio federale del 4 settembre 2002³,

decreta:

I

La legge federale dell'11 aprile 1889⁴ sull'esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 43 n. 1^{bis} e 1^{ter} (nuovi)

L'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per:

1^{bis}. premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;

1^{ter}. crediti di diritto privato fino a 1000 franchi; sono riservate le pretese secondo i numeri 2 e 3;

Minoranza (Garbani, Aeppli Wartmann, de Dardel, Gross Jost, Menétrey-Savary)

Art. 43 n. 1 e n. 1^{bis} (nuovo)

L'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per:

1. crediti fondati sul diritto pubblico;

1^{bis}. crediti di diritto privato fino a 5000 franchi; sono riservate le pretese secondo i numeri 2 e 3;

II

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ RS 101

² FF 2002 6348

³ FF 2002 6356

⁴ RS 281.1